

# RETTIFICHE

**Retifica del regolamento (CE) n. 1936/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 701/2003 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio per quanto riguarda il regime relativo all'importazione di taluni prodotti dei settori del pollame e delle uova originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 407 del 30 dicembre 2006)

Il regolamento (CE) n. 1936/2006 va letto come segue:

## **REGOLAMENTO (CE) n. 1936/2006 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2006**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 701/2003 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio per quanto riguarda il regime relativo all'importazione di taluni prodotti dei settori del pollame e delle uova originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 701/2003 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo all'importazione di taluni prodotti dei settori del pollame e delle uova originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(5)</sup>, si applica ai titoli di importazione per i periodi contingenti decorrenti dal 1° gennaio 2007. Il suddetto regolamento stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Esso limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 701/2003, salvo

disposizioni contrarie del suddetto regolamento. Là dove necessario, occorre pertanto conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 701/2003 alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1301/2006.

- (3) Tenuto conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2007, occorre aggiungere nelle domande e nei titoli le diciture in bulgaro e in rumeno.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 701/2003.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 701/2003 è modificato come segue.

- 1) Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

#### *«Articolo 1*

1. Il presente regolamento adotta le modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione dei prodotti dei codici della NC indicati nell'allegato I, aperti dal regolamento (CE) n. 2286/2002.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1291/2000 <sup>(\*)</sup> e (CE) n. 1301/2006 <sup>(\*\*)</sup>.

3. Il quantitativo dei prodotti che beneficia del regime di cui al paragrafo 1 e l'aliquota di riduzione del dazio doganale sono fissati nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

<sup>(3)</sup> GU L 348 del 21.12.2000, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 99 del 17.4.2003, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1722/2006 (GU L 322 del 22.11.2006, pag. 3).

<sup>(5)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.